

Repertorio numero 50226/20392

DELIBERAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre

5 dicembre 2022

a Cusano Milanino, nella casa sita al civico 6 di via Mazzini alle ore venti e quindici minuti.

Avanti me dottor Luca Lori, notaio in Giussano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Rossetto Fiorella**, nata a Milano il giorno 14 settembre 1956, residente a Cusano Milanino, via Mazzini n. 6, avvocato a riposo di cittadinanza italiana, dell'identità personale della quale io notaio sono certo, che dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione di volontariato riconosciuta denominata:

"ASSOCIAZIONE SORRISO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

con sede in Cusano Milanino, viale L. Buffoli n.12,
codice fiscale 91073140153,

a ciò autorizzata dall'ampio mandato conferito al presidente del consiglio direttivo dall'assemblea degli associati assunta il giorno 29 ottobre 2020 il cui verbale è stato me ricevuto ed annotato al numero 48712/19405 di repertorio, registrato a Monza e Brianza il 2 novembre 2020 al numero 28528 serie 1T,
affinché abbia ad introdurre nello statuto le eventuali modificazioni, soppressioni, ed aggiunte richieste dall'autorità competente per ottenere l'iscrizione dell' "ASSOCIAZIONE SORRISO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in conformità all'invito pervenuto all'ente via PEC il 7 ottobre 2022 dall'ufficio "Terzo Settore" della città metropolitana di Milano.

La comparente, dopo aver ricordato che:

- l'associazione fu costituita con atto del giorno 11 aprile 2000 numero 22803/5060 di repertorio in mia autentica di firme, registrato a Desio il 21 aprile 2000 al numero 2742 mod.2E,

- fu iscritta al numero 186 del Registro Provinciale dell'Associazionismo della provincia di Milano con decreto dirigenziale numero 187/2003 del 14 marzo 2003 R.G. 2037/2003,

- fu iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private con decreto n. 29 del 15 maggio 2018 del Presidente della Regione Lombardia,
mi consegna un nuovo testo di statuto sociale aggiornato nei soli Articoli 2.2, 5.1, 9.1, 14.1, 14.3 e 26.1 in ossequio a quanto richiesto dalle competenti autorità al fine di ottenere il conseguimento dell'iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Allego lo statuto a quest'atto sotto la lettera A), previa sottoscrizione della comparente e di me notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente.

Spese, imposte e tasse sono a carico dell'associazione.

Di quanto sopra richiesto,

io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico indelebile; l'ho letto alla comparente che, su mio interpello, lo ha dichiarato conforme sua volontà e con me sottoscritto, unitamente all'allegato A), alle ore venti e trenta minuti.

Occupi quest'atto due pagine e parte della terza di un foglio.

Firmato all'originale:

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Monza e Brianza

il 06/12/2022

N. 39627 Serie 1T

esente

Fiorella Rossetto

Luca Lori (impronta di tabellionato)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE SORRISO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

ART.1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata **"Associazione Sorriso - Organizzazione di Volontariato"**, in breve anche **"Sorriso - OdV"** e di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cusano Milanino (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed avviene, pertanto, con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.
4. L'Associazione utilizza l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, per lo svolgimento in via principale e prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (e, di seguito, Codice del Terzo Settore), art. 5, co. 1, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

ART. 3 - ATTIVITÀ

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - rispondere alle necessità ed ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - sostenere attività di tempo libero delle persone con disabilità: laboratorio teatrale, laboratorio musicale, laboratorio di cucina, laboratorio di poesia, laboratorio artistico, laboratorio di movimento, laboratorio di informatica;
 - progetti di accompagnamento alla vita autonoma e percorsi di educazione alla affettività e sessualità (progetti sul week end nella casa ricevuta in donazione e organizzazione di vacanze con i volontari della associazione etc.);
 - organizzazione di attività culturali nel territorio promuovendo l'inclusione sociale.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e in linea con le altre disposizioni di legge applicabili alla sua natura e qualifica.
4. L'Associazione potrà avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con altri Enti privati e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

ART. 4 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare attivamente al loro raggiungimento, seppur compatibilmente con le loro disponibilità di tempo. Possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e l'obbligo di pagamento della quota associativa annuale.
4. Tutti gli associati corrispondono una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno finalizzata al sostegno delle attività associative.
5. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
6. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e dagli altri eventuali organi sociali ed a partecipare alla vita associativa.
7. Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio lo comunica entro 60 (sessanta) giorni all'interessato, il quale può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, se eletto, che deliberano entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) esercitare ogni altro diritto richiamato dal presente statuto o assegnato per legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ART. 7 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) decesso dell'associato;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è regolato dall'art. 24, co. 1 e 2 del cod. civ.;
 - c) esclusione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della quota associativa, previa messa in mora dell'associato. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - indegnità, comportamenti immorali, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria o al Collegio dei Probiviri, se eletto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria ai fini del ricorso, l'associato interessato dal

provvedimento di esclusione si intende sospeso, può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, non inferiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge che ne regolano l'ammontare e la sua composizione, è costituito:
 - dal fondo di dotazione, come indicato nell'atto di costituzione;
 - dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio
 - da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo destinato a patrimonio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.10 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) redditi derivanti dal patrimonio;
 - c) contributi pubblici e privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;

- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) entrate da attività di interesse generale e da attività diverse, ai sensi degli artt. 5, 6 e 33 co. 3 del Codice del Terzo settore;
- h) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 84, co. 1 del Codice del Terzo Settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 11 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, nei casi di cui all'art. 14, co. 1, lett. b) del presente statuto
 - d) il Collegio dei Probiviri, se eletto.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2 del cod. civ., e dell'organo di revisione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o *email* almeno 8 (otto) giorni prima e presso le bacheche di affissione presso la sede dell'ente prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione. Il verbale potrà essere successivamente firmato da Presidente e Segretario
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.14 - ASSEMBLEA

COMPETENZE E DELIBERAZIONI

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) nominare i componenti dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 30 e 31 del CTS o se ritenuto opportuno e revocarli;
 - c) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, ai sensi dell'art. 28 del CTS;

- e) deliberare, in ultima istanza, sull'esclusione degli associati e la non ammissione degli aspiranti associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - g) al superamento dei limiti di cui all'art.14, c. 1 del CTS, approvare il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione e in merito allo scioglimento dell'Associazione.
 5. Per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.15 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, con apposita delega scritta.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti dei suoi componenti, il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o se predisposto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, fatto salvo l'eventuale regolamento dei lavori assembleari che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione e non assegnati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Al Segretario ed al Tesoriere sono attribuite specifiche con apposita delibera dal Consiglio Direttivo o, direttamente, dal Presidente.

ART. 18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza secondo le medesime modalità previste ai commi 6 e 7 dell'art. 13.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dai componenti il Consiglio direttivo al suo interno.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. Essa si perde, inoltre, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**ART. 20 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La carica di Consigliere, di Presidente e di vice-Presidente (se nominato) si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3, del presente Statuto o altre cause nello stesso presenti;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione attraverso elezione, nella prima Assemblea ordinaria utile.
3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età o, in assenza anche di questo, il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 21 - L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 - DIRETTORE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore stabilendone compiti e funzioni. Il Direttore, previa delega (generale o speciale) da parte del Consiglio stesso:
 - concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi;
 - coordina e porta a compimento progetti individuati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo provvederà all'atto della nomina del Direttore a determinarne il compenso, la durata dell'incarico, strumenti di verifica del suo operato ed eventuale recesso della delega.
3. Il Direttore non può essere scelto tra i soci dell'Associazione né può rivestire cariche sociali.

ART. 23 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.
2. Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

ART. 24 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
2. Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.
3. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.
4. Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.
5. Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 25 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, qualora questi siano stati nominati ai sensi di legge o se ritenuti opportuni.

3. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente co. 1 sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri degli organi di cui al precedente co. 2 sono a tenuti a cura dell'Organo al quale si riferiscono.

ART. 26 - SCIoglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato all'originale:

Fiorella Rossetto

Luca Lori (impronta di tabellionato)

Copia conforme all'originale ed all'unito allegato nei miei atti composta di più pagine.

Si rilascia per uso consentito.

Giussano, 06 dicembre 2022